

COMUNE DI MONTERCHI

PROVINCIA DI AREZZO

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “A PORTE APERTE” PREVISTO NELLA RETE DEBOLE
TPL COMUNALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
MONTERCHI E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA
PERIODO 01.01.2027-31.12.2027 OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI SEI MESI
CPV 60112000-6**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Rete Debole (trasporto scolastico) del Trasporto Pubblico Locale (tpl) del Comune di Monterchi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 e del servizio di Trasporto Scolastico scuola dell’infanzia, che per economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa sono oggetto di un unico appalto.
2. In dettaglio sono oggetto di affidamento:
 - a) il servizio di trasporto scolastico “a porte aperte”, previsto nella rete debole tpl comunale per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, del quale potrà usufruire anche altra utenza fino all’esaurimento dei posti previsti dalle carte di circolazione dei mezzi. Tale servizio viene finanziato in quota parte attraverso risorse regionali;
 - b) il servizio di trasporto scolastico della scuola dell’infanzia il quale a differenza di quanto indicato alla lettera precedente sarà finanziato con risorse proprie dell’Ente e non è ricompreso nella rete debole.

ART. 2 - DURATA, DECORRENZA E PROROGA DEL CONTRATTO

1. L’appalto del servizio **ha durata dal 01.01.2027 al 31.12.2027 oltre eventuale proroga di sei mesi con sospensione nel periodo estivo di interruzione calendario scolastico. La decorrenza è prevista dal 01.01.2027 o da diversa data dovuta al termine di conclusione della procedura negoziale, oltre eventuale proroga di sei mesi ex art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023 smi.** Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo soggetto alle medesime condizioni in vigore alla scadenza del contratto di servizio e comunque non oltre 6 mesi da tale termine.
2. La Amministrazione si riserva la facoltà, al 30 giugno 2027 o comunque entro sei mesi dall’inizio dell’affidamento, di valutare la possibilità, ex art. 120, comma 1 lett. a), D. Lgs. 36/2023 di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui emerga la necessità di internalizzare una parte delle linee del servizio di rete debole. **Nell’eventualità di cui al punto precedente il rapporto contrattuale al netto della sospensione del periodo estivo come da calendario scolastico, decorrerà da settembre 2027 a dicembre 2027 oltre eventuale proroga fino al 30 giugno 2028** e l’importo contrattuale sarà **rideterminato e ridotto** in base ai chilometri della linea del servizio di rete debole, che il Comune di Monterchi intenderà internalizzare, moltiplicato per il costo chilometrico a cui verrà aggiudicato il servizio.

ART. 3 - PERIODO DI PROVA E RECESSO

1. Per i primi due mesi il servizio s’intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire all’Ente appaltante di verificare la regolarità d’esecuzione del servizio. Durante tale periodo l’ente appaltante può, con atto debitamente motivato, recedere dal contratto, mediante preavviso di venti giorni. In tale eventualità spetta al Gestore il solo corrispettivo del servizio eseguito, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. Nell’ipotesi in cui l’ente appaltante receda dal contratto, si riserva la facoltà

- di affidare ad altra ditta.
2. In sede di sottoscrizione del contratto il presente articolo verrà confermato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO

1. **L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta ad euro 120.580,80 al netto di iva, oltre euro 71.576,00 al netto di iva per eventuale proroga di sei mesi attivabile discrezionalmente dal Comune di Monterchi, pertanto l'importo complessivo di appalto è di euro 192.756,80 al netto di iva, per un totale comprensivo di iva al 10% pari ad euro 212.032,48 così suddivisi:**
 - a) Euro 120.580,80 (comprensivo di € 47.740,00 quali costi stimati della manodopera, oltre oneri per la sicurezza stimanti in euro 400,00 non soggetti a ribasso) per l'importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, dato dall'importo unitario (€/km) di € 3,2 moltiplicato per un numero di km pari a 37.681,50 complessivamente ed ugualmente per servizi individuati come tipologia TPL o trasporto scolastico dedicato;
 - b) Euro 71.576,00 al netto di iva (comprensivo di € 23.540,00 quali costi stimati della manodopera, oltre oneri per la sicurezza stimanti in euro 200,00 non soggetti a ribasso) relativo all'importo della proroga ex art. 120 c.10 D. Lgs. 36/2023 di sei mesi attivabile su richiesta dell'Amministrazione Comunale per km 22.367,50;
 - c) Importo a base d'asta soggetto a ribasso è di euro 120.580,80 al netto di iva al 10%, lo stesso ribasso percentuale sarà applicato da parte dell'Amministrazione procedente all'eventuale proroga contrattuale;
2. **L'importo unitario (€/km) tiene conto della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale all'operatore economico aggiudicatario del servizio di un mezzo autobus a metano da adibire ai servizi di TPL, il cui valore è valutato in euro 108.000,00 al netto di iva, nello specifico modello IVECO BUS A 65C14CNG EURO VI step "E", pertanto l'importo a (€/km) della base d'asta tiene conto del valore del bene mobile registrato, il quale sarà dato in usufrutto (secondo lo schema di usufrutto allegato) per la durata dell'appalto all'aggiudicatario del servizio in possesso dell'iscrizione al REN.**
3. L'importo sopra calcolato tiene conto delle percorrenze come sotto stimate prendendo come riferimento i percorsi e le fermate in essere:

Tipologia di servizio	Chilometraggio orientativo annuale
Scuole primarie e secondarie di 1° grado "a porte aperte"	29.739,50 km per anno scolastico
Scuola dell'infanzia	7.942 km stimati per anno scolastico (a totale carico del comune senza compartecipazione regionale)
TOTALE ANNUALE	37.681,50 Km
Eventuale proroga di sei mesi	22.367,50 km
TOTALE COMPRENSIVO DI PROROGA	60.049 km

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la gestione e riscossione degli abbonamenti scolastici.
5. Qualora il Comune ritenesse di richiedere maggiori/minori percorrenze rispetto a quelle previste nel presente Capitolato, ma comunque direttamente collegate con lo svolgimento delle attività di trasporto del presente servizio il Gestore è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo affidato.
6. La Amministrazione si riserva la facoltà, al 30 giugno 2027 o comunque entro sei mesi dall'inizio dell'affidamento, di valutare la possibilità, ex art. 120, comma 1 lett. a), D. Lgs. 36/2023 di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui emerga la necessità di internalizzare una parte delle linee del servizio di rete debole. **Nell'eventualità di cui al punto precedente il rapporto contrattuale al netto della sospensione del periodo estivo come da calendario scolastico, decorrerà da settembre 2027 a dicembre 2027 oltre eventuale proroga fino al 30 giugno 2028 e l'importo contrattuale sarà rideterminato e ridotto** in base ai chilometri della linea del servizio di rete debole, che il Comune di Monterchi intenderà internalizzare, moltiplicato per il costo chilometrico a cui verrà aggiudicato il

servizio.

7. Fanno carico all'impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi (carburanti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, bolli, assicurazioni ecc.) ed al personale impiegato nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
8. **L'importo pari ad € 120.580,80 oltre IVA 10%** è da considerarsi come base per la formulazione dell'offerta economica in ribasso e ricomprende tutte le attività previste dal presente capitolato. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o superiori alla cifra posta a base d'asta.
9. Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 il CCNL applicato è il seguente: Autorimesse e Noleggio Automezzi, Profilo Professionale: Autista.
10. Le figure impiegate sono 2, il livello di inquadramento stimato è C2, il monte ore annuo stimato è pari a 2.200 il costo orario è pari ad € 21,70.
11. L'operatore economico potrà indicare un differente Contratto Collettivo da esso applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Amministrazione precedente (Art. 11, comma 3 del D.lgs. 36/2023).
12. Per il servizio di TPL "a porte aperte" le risorse impiegate saranno cofinanziate da un contributo regionale.

ART. 5 - DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale, (salvo il primo anno di attuazione del servizio), in linea di massima entro il mese di luglio di ogni anno, provvederà alla comunicazione al Gestore del Piano di Trasporto Annuale nel quale saranno indicati i servizi da effettuare di carattere scolastico "a porte aperte" oltre che quello dell'infanzia. L'Amministrazione in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e/o in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare ed in particolar modo al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica, compreso spostamenti di scuole sempre all'interno del territorio comunale, potrà comunque decidere di apportare modifiche al Piano di Trasporto elaborato e già approvato. Tali variazioni dovranno essere recepite e poste in esercizio dal Gestore entro una settimana dalla comunicazione.
2. Per il servizio di trasporto "a porte aperte" relativo alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado dovrà essere predisposto apposito calendario da pubblicare nel sito internet del Comune.
3. **Per il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado l'Amministrazione comunale intende predisporre un trasporto cosiddetto "a porte aperte"** ovvero che potrà essere frequentato sia da studenti delle scuole dell'obbligo sia da altri passeggeri. Le corse avranno dei percorsi che soddisferanno le esigenze degli studenti e qualora queste siano confacenti in termini di tracciato e orario anche per l'utenza non scolastica potranno essere frequentate dietro acquisto di titolo di viaggio. In caso di un eventuale sovraffollamento della corsa al di fuori delle prescrizioni della carta di circolazione del mezzo in uso, la corsa verrà chiusa al pubblico extra scolastico e dedicata ai soli studenti.
4. **Per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia il servizio si svolgerà a "porte chiuse"** e l'Amministrazione provvederà ad attivare il servizio di vigilanza all'interno dello scuolabus coinvolgendo, ove possibile, enti del terzo settore.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO "A PORTE APERTE"

A. Servizio scolastico "a porte aperte".

1. Per il servizio di trasporto rete debole del Comune di Monterchi, con lo scopo di prevedere nuovi percorsi idonei sia alle necessità degli studenti, sia a quelle di altri eventuali passeggeri, gli uffici comunali preposti hanno riportato **nell'Allegato A** al presente capitolato le corse attualmente attive. Tale documento, per le sole corse che saranno frequentate da studenti delle scuole dell'obbligo per l'entrata e l'uscita scolastica, individua una ripartizione per zone di abitazione e relativa scuola da raggiungere. Tale risultato è stato elaborato sulla base dei dati degli alunni attualmente iscritti al servizio scuolabus trasporti A.S. 2025-2026. L'Amministrazione all'interno del Piano dei Trasporti ogni anno elaborerà, con la collaborazione dell'impresa affidataria e sulla base del numero effettivo degli iscritti, i servizi necessari al trasporto scolastico. Attualmente le attività scolastiche sono previste dal lunedì al venerdì per tutti gli ordini di scuola. Nel corso della durata del presente affidamento di cui **all'art. 2** potranno verificarsi variazioni negli orari di

entrata/uscite scolastiche nonché nei giorni di lezione, il Gestore dovrà tenere conto di tale eventualità. L'affidatario nei primi giorni di servizio dovrà effettuare un controllo sulle eventuali criticità delle corse previste e proporre al Comune le modifiche necessarie per migliorarlo in relazione alle esigenze dell'utenza.

B. Indicazioni comuni per trasporto "a porte aperte".

1. Prima dell'inizio dei servizi di trasporto "a porte aperte", il Servizio Istruzione consegnerà al gestore l'elenco degli alunni iscritti suddivisi per scuola con l'indicazione di tutte le informazioni atte a garantire il trasporto da/per le fermate indicate in fase di iscrizione al servizio dal genitore/tutore. Ogni cambiamento di percorso o di fermata potrà essere effettuato solo con il preventivo consenso da parte del Servizio Istruzione. **Alle fermate di ritorno, individuate nel Piano di Trasporto, gli studenti potranno scendere alla presenza di un genitore/tutore o di persone maggiorenni delegate alla riconsegna i cui nominativi saranno forniti con la documentazione richiamata al precedente paragrafo. Potrà essere consentita la discesa senza genitore/tutore/delegato solo se richiesto e opportunamente depositato con relativo documento al Servizio Istruzione.** A tal fine è richiesto che ogni autista o mezzo sia dotato di un dispositivo (cellulare o quant'altro) che consenta di comunicare eventuali emergenze (viva voce). L'alunno, salvo diversa indicazione in merito, dovrà essere portato alla sede della Polizia Municipale senza comunque lasciarlo incustodito. La salita e la discesa dovranno avvenire alle fermate attrezzate al servizio ed essere regolate in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità. Al Gestore sarà fornito da parte dell'Ufficio Scuola Comunale l'elenco degli abbonati al servizio.
2. Il trasporto dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tal proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli alunni negli spazi appositi. Qualora insorgano problemi per le suddette operazioni gli autisti dovranno darne tempestiva notizia al Servizio Istruzione.
3. Per la prima settimana di scuola, salvo diversa comunicazione da parte della direzione didattica, in concomitanza dell'orario scolastico provvisorio, o comunque in giornate ove saranno previste dagli istituti scolastici soltanto lezioni in orario antimeridiano, il servizio subirà variazioni in quanto anche gli studenti del tempo pieno dovranno essere ricondotti alle abitazioni alla 1° uscita. Per tali situazioni è richiesta la piena collaborazione del Gestore. Eventuali percorrenze aggiuntive o in diminuzione saranno oggetto di conguaglio annuo.
4. La programmazione dell'esercizio è oggetto di valutazione tecnica.
5. Per il servizio di trasporto di linea e "a porte aperte" il Gestore provvederà alla vendita direttamente a bordo del mezzo di trasporto dei titoli di viaggio e riverserà al Comune di Monterchi i ricavi di vendita dei titoli di viaggio diversi dagli abbonamenti scolastici. Il prezzo dei titoli di viaggio dovrà essere lo stesso del tariffario regionale in vigore per servizi extraurbani.
6. Potranno usufruire del servizio oggetto del presente appalto anche i possessori di valido titolo di viaggio acquistato da Autolinee Toscane, ovvero il gestore unico regionale. Il Gestore Unico Regionale continuerà a poter vendere dunque i titoli di viaggio extraurbani con Origine o Destinazione interna alla rete debole TPL del Comune di Monterchi. Viceversa, non sarà invece valido il titolo di viaggio della Rete Debole su servizi di TPL regionale strutturale.

ART. 6 bis – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO "A PORTE CHIUSE" SCUOLA DELL'INFANZIA.

1. Il servizio di trasporto scolastico "a porte chiuse" per gli alunni della scuola dell'Infanzia dovrà prevedere il tragitto casa – scuola – casa e comprende:
 - a) il trasporto di andata ovvero il tragitto casa – scuola con salita degli utenti presso le abitazioni e gli orari stabiliti e la loro discesa presso il relativo plesso scolastico di appartenenza;
 - b) il trasporto di ritorno ovvero il tragitto scuola – casa con la salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza con il percorso da effettuarsi a ritroso con la discesa degli utenti presso la propria abitazione agli orari stabiliti affidando il bambino al genitore o al maggiorenne da esso delegato.
2. I percorsi, essendo un tragitto casa – scuola – casa, variano in relazione alle iscrizioni annuali al servizio

e sono stimanti in 7.800 km per anno scolastico.

3. L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune. L'utente non può essere lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l'utente dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'Affidatario dovrà accompagnarlo successivamente presso l'Ufficio della Polizia Municipale. Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal Comune. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. **È vietato il trasporto di utenti in piedi.**

ART. 6 ter - Gestione delle emergenze o delle circostanze straordinarie.

1. È fatto obbligo del Gestore:
 - a) garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali o comunque per cause impreviste o imprevedibili, siano diversi da quelli programmati, su richiesta preventiva Servizio Istruzione concertata con il Dirigente scolastico;
 - b) adeguarsi, nei limiti delle disponibilità dei mezzi, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita o sospensioni di servizio deliberate dalla Direzione dell'Istituto Scolastico Comprensivo e comunicate dalla stessa alle famiglie, che dovessero verificarsi a seguito di organizzazione nella giornata scolastica, di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione.
2. Di tali circostanze l'impresa affidataria avrà un preavviso di un giorno. Qualora uno o più mezzi non potessero più proseguire il servizio a causa di avaria, incidente, malessere dell'autista o quant'altro, dovrà essere garantito un servizio sostitutivo, con mezzi e/o personale di scorta, entro 30 minuti dal verificarsi dell'evento e comunque in modalità e tempi tali da garantire la salute, l'incolumità dei trasportati nonché la tranquillità delle famiglie nel caso si tratti di corse scolastiche, anche secondo quanto indicato nella propria offerta se migliorativa rispetto a quanto sopra.
3. In caso di temporanea chiusura della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore di servizio, previo accordo con l'Ente (se la chiusura è prevista in anticipo), dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio. Qualora tali variazioni temporanee al percorso comportino una variazione oraria maggiore di 10 minuti o non consentano il raggiungimento di talune fermate usuali del percorso, il Gestore dovrà avere cura di darne tempestiva comunicazione all'amministrazione per la pubblicità notizia nel sito comunale per gli utenti. Tali variazioni non comportano variazioni dell'importo di compensazione. Tranne cause di forza maggiore e come tali non prevedibili, non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari concordati.
4. In linea generale di ogni variazione, ritardo o qualunque altro accadimento, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente, appena verificatosi l'accaduto, gli utenti, la scuola di riferimento nonché il Servizio Istruzione se in orario di apertura.
5. Il percorso di ogni singolo mezzo potrà interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private ed anche parzialmente il territorio dei Comuni limitrofi.

ART. 7 - VARIAZIONE PERCORSI E ORARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in ogni momento, nel caso si verificassero particolari situazioni non previste (ad es. maggiori/minori iscrizioni al servizio, variazioni negli orari scolastici, modifica della sede di alcuni plessi scolastici, maggiore/minore frequentazione delle corse di linea comunale) di modificare, eliminare o aggiungere alcuni percorsi.
2. Qualora l'esercizio prefissato subisca variazioni consistenti in adeguamenti dei percorsi e non comportanti l'utilizzo di ulteriori mezzi che implicano un aumento della lunghezza dei singoli percorsi contenuto entro il 5% dello stesso chilometraggio massimo, tale ipotesi rientra nella fattispecie di cui all'art. 311 del DPR 207/2010. In tal caso non sono da considerarsi variazioni delle prestazioni comportanti modifiche del corrispettivo; pertanto il gestore dovrà accettare l'aumento della lunghezza dei percorsi di tutte o alcune corse fino al 5% del chilometraggio senza variazione del corrispettivo indicato in sede di offerta. L'aumento del percorso dovrà essere comunque compatibile con l'utilizzo dello stesso automezzo se utilizzato per più corse contigue. Parimenti diminuzioni del chilometraggio

nella medesima percentuale non daranno luogo a diminuzione del corrispettivo.

3. Nel caso in cui invece l'esercizio annuo subisca variazioni nel corso dell'affidamento che comportino diminuzioni o aumenti della lunghezza dei percorsi oltre il 5%, queste potranno dare luogo a modifiche del corrispettivo secondo le indicazioni di cui all'art. 311 del DPR 207/2010.
4. L'amministrazione comunale, verificato il raggiungimento del numero massimo di trasportati consentito dal mezzo in base al numero di studenti abbonati per una certa tratta, potrà decidere di variare la tipologia di corsa da "porte aperte" a riservata ai soli studenti. Tale disposizione per non incorrere in problemi di sovraffollamento a bordo e per la garanzia del trasporto principalmente di studenti delle scuole dell'obbligo.

ART. 8 – SORVEGLIANZA/ACCOMPAGNAMENTO

1. Durante il servizio di trasporto dovrà essere garantito un servizio di sorveglianza agli alunni della scuola dell'infanzia "corsa a porte chiuse".
2. Il Comune provvederà ad affidare il relativo servizio ad altro soggetto, possibilmente soggetti del terzo settore, associazioni di volontariato, pro-loco e provvederà a comunicare al Gestore prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo degli operatori autorizzati.
3. Il Gestore dovrà comunque nell'ambito di entrambi i servizi a porte chiuse ed a porte aperte garantire la necessaria sorveglianza durante il tragitto.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto specificatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico del Gestore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei servizi di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché eventuali proposte di cui il Gestore si sia assunto l'onere in sede di offerta. Sarà obbligo della Ditta affidataria il rispetto di ogni disposizione prevista dalla Regione Toscana rivolta ai gestori delle Reti Deboli di TPL, inclusa la trasmissione dei dati (dbc, ricavi, mezzi, personale) all'Osservatorio dei Trasporti Regionale e Nazionale, salvo compiti assunti dall'Amministrazione comunale. Informazioni a riguardo di tale trasmissione potranno essere richieste agli uffici comunali preposti.

A. Obblighi generali.

1. L'impresa aggiudicataria del servizio di trasporto ed il proprio personale in servizio si devono conformare a quanto previsto:
 - a) dal presente Capitolato Speciale;
 - b) dal Codice della Strada;
 - c) dalle norme del codice civile in quanto applicabili;
 - d) dai vigenti regolamenti del Comune;
 - e) da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
 - f) da tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.;
 - g) dalle disposizioni della Regione Toscana per le Reti Deboli TPL.
2. L'operatore economico aggiudicatario, dovrà consegnare le copie fotostatiche delle carte di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto oggetto del servizio prima della stipula del contratto e di impegnarsi a consegnarne di nuove in caso di sostituzione di un mezzo, nonché per ciascun automezzo, copia della polizza assicurativa sottoscritta e del certificato di assicurazione.

B. Obblighi in merito all'esecuzione del servizio di trasporto:

1. Il gestore deve:
 - a) assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti, l'uso di automezzi con capienza idonea al percorso ed al trasporto di almeno il numero degli utenti indicato nel Piano dei Trasporti. La salita e la discesa degli alunni dovranno essere regolate in modo, che tali operazioni avvengano in sicurezza;
 - b) assicurare comunque il servizio di trasporto oggetto dell'affidamento anche in presenza di causa pendente fra il Gestore e il Comune;
 - c) mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il trasporto di persone dalla normativa

- in vigore;
- d) tenere informata l'Amministrazione di volta in volta di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio affidato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. Qualora gli incidenti siano riconducibili alla responsabilità del conducente il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti;
 - e) attenersi scrupolosamente al percorso indicato dall'Amministrazione;
 - f) disporre di biglietti di corsa semplice per la vendita a bordo "corsa a porte aperte" secondo quanto previsto dall'art. 6.
- 2. In ogni caso l'impresa affidataria dovrà promuovere ogni iniziativa diretta ad evitare ogni ritardo od interruzione del servizio oltreché vigilare affinché sia svolto correttamente, nei limiti di quanto prescritto dal presente capitolato e dall'offerta migliorativa eventualmente presentata.
 - 3. Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto di "pubblico interesse" e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". I servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni; pertanto il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. Nello specifico in caso di sciopero dei docenti o di assemblee in ambito scolastico, il Gestore è tenuto ad effettuare il servizio rispettando gli orari programmati di inizio e fine lezioni tranne in caso di inizio posticipato o termine anticipato delle stesse, nel qual caso sarà il Servizio Istruzione del Comune a comunicare tale necessità.
 - 4. Il gestore dovrà affiggere ad ogni fermata di transito prevista nell'annuale Piano dei Trasporti, le informazioni per l'utenza quali: orari di transito in vigore e destinazione, validità dei servizi in transito, informazioni utili a individuare la fermata (Nome e codice), numero di telefono o altre tipologie di contatto per reperire informazioni o segnalare reclami o richieste (informazioni fornite dalla Amministrazione Comunale), logo della Regione Toscana e del Comune di Monterchi ed ogni ulteriore informazione che si renda eventualmente necessaria in futuro. Durante il periodo di non effettuazione dei servizi, o in fermate non attivate, dovrà essere affisso nel porta-orari di ciascuna fermata apposito avviso di sospensione dei transiti.

ART. 9 Bis – OBBLIGHI APPALTATORE IN RELAZIONE MEZZO IN USUFRUTTO

- 1. Il Comune di Monterchi in relazione alla presente procedura darà in usufrutto a favore dell'operatore economico aggiudicatario n. 1 (uno) veicolo a metano identificato dai seguenti dati caratteristici, secondo lo schema di usufrutto allegato:
 - a) **AUTOBUS PER TRASPORTO PERSONE IVECO BUS A 65C14CNG EURO VI step "E" Capienza: 19 posti max + 1 posti di servizio (N. 1 AUTISTA) oppure 16 posti + 1 posti di servizio (N. 1 AUTISTA) nella configurazione con disabili**, come meglio dettagliato nella scheda tecnica che si allega al presente capitolato.
- 2. L'operatore economico aggiudicatario dovrà in relazione al mezzo dato in usufrutto, oltre a quanto riportato negli articoli successivi, rispettare la destinazione economica del bene e ad obbligarsi ad adibirlo ai servizi di trasporto pubblico locale rete debole nell'ambito territoriale comunale, dovrà esercitare il suo diritto sull'autobus usando la diligenza del buon padre di famiglia, sostenendo, come sopra detto, tutte le spese e gli oneri relativi alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di rispondere in proprio per tutte le contravvenzioni che venissero applicate per la circolazione del veicolo nel periodo di durata del contratto, di assumere la piena ed assoluta responsabilità, sia civile che penale, per infortuni, investimenti, danni fisici al conducente, a terzi, a persone trasportate, a cose, ecc., e per i danni non previsti o coperti dalla polizza di responsabilità civile posta sull'autobus, di assumere la responsabilità per il furto, l'incendio, per eventuali incidenti stradali e/o danneggiamenti dei veicoli, per qualsiasi motivo esonerando il Comune di Monterchi da qualsiasi responsabilità economica, civile e penale e verso terzi.
- 3. L'usufrutto potrà cessare prima della scadenza contrattuale nella eventualità di attivazione da parte della Amministrazione Comunale dell'opzione di cui all'art. 1 comma 2 del presente capitolato.

ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

1. È a carico del Gestore affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nelle polizze assicurative sotto indicate, sollevando in tal senso il Comune ed i Funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.
2. Per le responsabilità del Gestore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate (salita e discesa). A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti capoversi, il Gestore è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone, cose e animali), con un massimale, non inferiore a € 10.000.000,00, per sinistro e per anno assicurativo senza alcun sotto limite, per danni a persone e non inferiore a € 6.000.000,00 per danni ad animali ed a cose e che preveda l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di formalizzare la proposta liquidativa o la contestazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno. La suddetta polizza dovrà fare riferimento ed essere stipulata espressamente per i servizi oggetto del presente affidamento, con validità estesa a tutta la durata dello stesso. Nel caso in cui il Gestore dimostri l'esistenza di polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche, dovrà produrre un'appendice di tali polizze, nella quale si espliciti che dette polizze coprono anche i servizi oggetto del presente affidamento, con un massimale per sinistro non inferiore a quello sopra previsto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale contestualmente alla stipula del contratto, ovvero prima dell'avvio del servizio qualora esso avvenga in pendenza della stipula del contratto stesso. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Gestore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa Responsabilità Civile Auto (RCA) obbligatoria, che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi, con massimale di € 10.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati. Il Gestore, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire al Comune, per ciascun automezzo, copia della polizza assicurativa sottoscritta e del certificato di assicurazione. Tale adempimento dovrà essere ripetuto ad ogni scadenza annuale della polizza, o in caso di eventuali variazioni per qualsiasi causa.
3. Deve essere inoltre inclusa la garanzia di "rinuncia alla rivalsa" completa, cioè nel caso di conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. Il controllo sul rispetto del Capitolo da parte del preposto ufficio comunale non diminuirà in nulla la responsabilità dell'impresa affidataria per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

ART. 11 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore nomina e comunica all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio:
 - a) un responsabile dell'affidamento che rappresenti per il Comune la figura di riferimento e che risponda dei rapporti contrattuali fra Gestore e Comune. Il responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.
 - b) un coordinatore (che può anche coincidere con il responsabile dell'affidamento o con un autista con funzione di coordinatore), tra i propri dipendenti, in possesso di conoscenza del territorio comunale ed esperienza almeno biennale nel coordinamento dei servizi di trasporto analoghi a quelli oggetto della presente appalto, che svolga la funzione di referente e rappresenti per il Comune la figura di riferimento specifica per tutti gli aspetti gestionali quotidiani del servizio ed al quale comunicare tempestivamente le eventuali modifiche necessarie al programma di trasporto scolastico.
2. Il Coordinatore, dovrà:
 - a) intervenire e risolvere ogni problematica inerente i servizi appaltati;
 - b) essere referente per tutto il personale assegnato ai servizi in oggetto;
 - c) attivarsi, eventualmente insieme al responsabile dell'affidamento, per le sostituzioni necessarie,

- nei tempi utili per evitare disservizi al trasporto degli alunni e al trasporto di linea;
- d) mantenere un contatto continuo con i responsabili comunali preposti.
3. Il Responsabile d'affidamento e il coordinatore dovranno essere facilmente rintracciabili e reperibili per ogni comunicazione, in caso di necessità, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 il sabato. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore (ferie, malattia, ecc.) o del Responsabile dell'affidamento, il Gestore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con persone aventi le stesse capacità e qualifiche dandone tempestiva comunicazione scritta al Comune.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE

1. Si ritiene necessario l'impiego **di autisti in un numero congruo**, al fine delle sostituzioni, per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Il Gestore dovrà provvedere, in caso di necessità, ad un sostituto idoneo, per le cui abilitazioni si rimanda ai paragrafi successivi di questo articolo.
2. In generale il Gestore dovrà adibire al presente servizio personale di fiducia, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, riservato, corretto e disponibile a collaborare con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza ed in grado di osservare gli oneri del presente affidamento e le normative tempo per tempo in vigore; il Gestore deve garantire che il personale dedicato al presente servizio sia in possesso di provate capacità professionali, onestà e moralità e dei requisiti di idoneità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. In particolare gli autisti da adibire al presente servizio devono essere:
 - a) in possesso di patente di guida, adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione dei servizi;
 - b) in possesso di carta di Qualificazione del Conducente (ai sensi del D.Lgs. 286/2005 e ss.mm.e ii.) o altro titolo di qualificazione che nel tempo dovesse essere prescritto dalla legge;
 - c) idonei dal punto di vista psico-fisico alla conduzione dei mezzi tpl;
 - d) con un'anzianità di servizio pari almeno a due anni, di cui almeno uno continuativo;
 - e) nei cui confronti non siano state emanate sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale del personale conducente.
4. Il Gestore deve comunicare agli uffici comunali, prima dell'avvio del servizio:
 - a) il responsabile dell'affidamento, nonché la figura con responsabilità di coordinamento che sarà impiegata per l'esecuzione dei servizi ed il loro recapito telefonico cellulare oltre ad un indirizzo di posta elettronica.
 - b) l'elenco nominativo del personale con le esatte generalità e domicilio allegando copie delle patenti, copie del CQC, copie dei contratti di lavoro con questi stipulato, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, da cui risulti il tipo di rapporto di lavoro.
5. Tale comunicazione va ripetuta annualmente **entro il 31 agosto di ogni anno** di durata dell'affidamento e comunque in occasione di ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, prima che il personale, non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.
6. Il Gestore dovrà inoltre:
 - a) garantire per tutta la durata del servizio un operatore ed un mezzo di scorta in grado di provvedere alle sostituzioni che dovessero rendersi necessarie, sin dall'inizio dei turni di servizio, nel rispetto di quanto è offerto in sede di offerta se migliorativa in tema di gestione delle emergenze;
 - b) far effettuare a ciascun autista, prima dell'avvio del servizio, almeno una prova sui tragitti assegnati in base al Piano di Trasporto annuale, ciò con la finalità di garantire l'apprendimento dei percorsi. Il costo della prova è a carico del Gestore; il giorno e l'ora dell'inizio della prova dovrà essere comunicato anticipatamente agli uffici comunali in modo che un delegato possa essere presente alla stessa;
 - c) far rispettare gli obblighi che fanno capo al conducente del mezzo, come riportati nel presente e nel successivo articolo, nonché sostituire in modo definitivo, entro 15 giorni dalla motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, il personale che non rispetti tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel capitolato o che abbia più volte dimostrato di non essere adeguato all'incarico loro attribuito o che si sia reso responsabile di comportamenti scorretti o azioni dolose nei confronti degli utenti e dei colleghi;
 - d) dotare tutto il personale di una tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'impresa di appartenenza;
 - e) adoperarsi affinché il personale in servizio abbia un abbigliamento consono e adeguato alle attività da svolgere;

- f) mettere a disposizione di tale personale tutto il materiale necessario per l'espletamento del proprio lavoro;
 - g) dotare ogni automezzo/autista di telefono cellulare e relativo dispositivo auricolare o vivavoce o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione di eventuali avversità, senza l'abbandono del mezzo medesimo e degli utenti trasportati ed al fine, altresì, di essere ritracciabile dal Servizio Istruzione, altri uffici comunali e dalle scuole;
 - h) trasmettere l'elenco degli autisti con il rispettivo numero di telefono oltre che agli uffici comunali preposti ed alle segreterie degli Istituti scolastici. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese telefoniche sostenute dai propri dipendenti per comunicare al referente comunale o agli utenti situazioni di emergenza o situazioni particolari;
 - i) garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale. La sostituzione degli operatori assenti dovrà essere immediata e dovrà avvenire in tempo utile per garantire il regolare svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato. Tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie per il mantenimento della forza lavoro occorrente sono interamente a carico dell'impresa. In caso di sostituzioni il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito e dovrà essere preventivamente addestrato a cura dal Gestore;
 - j) allontanare dal servizio quegli operatori che durante lo svolgimento del medesimo abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro o comunque non corretto verso gli utenti del servizio, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante.
7. Il personale addetto al servizio dovrà essere messo a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Il Gestore dovrà altresì adoperarsi in ogni modo per garantire il welfare aziendale e conseguire il benessere organizzativo, deve mettere quindi il proprio personale nelle condizioni di fornire il miglior servizio possibile.
8. Il Gestore si impegna ad utilizzare personale dipendente assunto nei livelli contrattuali non inferiori a quelli minimi previsti, in relazione alle mansioni assegnate ed a retribuirlo in misura almeno pari a quella stabilita dal contratto applicato. A tale fine **in sede di gara l'impresa dichiara il CCNL di categoria applicato ai propri dipendenti.** Il Gestore si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'INPS, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto. L'impresa ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese che svolgono i servizi oggetto del presente capitolato speciale e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Il Gestore si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL, nonché dei versamenti contributivi. In particolare l'impresa dovrà esibire, su richiesta del Comune, il libro matricola, il modello relativo al versamento dei contributi in vigore nonché tutti quei documenti che il Comune ritenesse utili al fine di comprovare la corretta corresponsione dei salari e dei contributi.
9. Per le attività di contolleria sulle corse previste nell'esercizio comunale, atte a far rispettare gli obblighi degli utenti dei servizi tpl, l'Amministrazione affida il compito al Gestore del trasporto comunale che dovrà ossequiare quanto previsto in materia di TPL dall'art.25 della L.R. 42/1998 e ss.mm. e ii. L'Amministrazione si dichiara estranea ad attività di contolleria.

ART. 13 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE CONDUCENTE E ACCOMPAGNATORE

1. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo dovrà attenersi a quanto prescritto dal presente capitolato ed osservare anche le seguenti prescrizioni:
 - a) non abbandonare il veicolo durante il servizio;
 - b) assicurarsi che gli utenti salgano alle fermate individuate dalla rete di trasporto comunale,

- nonché dal Piano di Trasporto annuo, in condizioni di sicurezza; mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle persone con le quali venga in contatto;
- c) tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
 - d) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - e) non fumare sul mezzo, neppure nei momenti di sosta dello stesso;
 - f) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - g) ottemperare alla vendita di biglietti a bordo secondo sistema tariffario integrato e comunque in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 solo in relazione al servizio di TPL;
 - h) controllare, alla salita dell'utente, l'effettiva disponibilità di titolo di viaggio idoneo solo in relazione al servizio di TPL;
 - i) -vidimare il titolo di viaggio qualora l'obliteratrice del mezzo presenti difetti di funzionamento solo in relazione al servizio di TPL;
 - j) essere sempre provvisto del cellulare con dispositivo viva voce o altro strumento idoneo fornito dall'impresa.
2. Durante lo svolgimento del servizio gli operatori devono attenersi a quanto prescritto dal presente capitolato.
 3. Il personale tutto del Gestore affidatario, qualunque sia l'incarico svolto, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE: AUTOMEZZI

1. Per l'espletamento del servizio, il Gestore affidatario dovrà impiegare numero due (2) autobus, e prevederne uno di scorta con capienza adeguata all'effettuazione del servizio, come si può desumere dall'allegato Piano dei Trasporti 2025-2026 **allegato A**, che riporta anche il numero indicativo di utenti studenti nei vari percorsi a servizio di entrata e uscite scolastiche.
2. **Un automezzo di proprietà comunale verrà dato in usufrutto (vedasi schema contratto usufrutto allegato), per tutta la durata dell'appalto, all'aggiudicatario e sarà adibito al servizio di tpl, in relazione al mezzo lo stesso dovrà essere immatricolato con destinazione TPL e l'operatore economico dovrà possedere l'iscrizione al REN.**
3. I mezzi in servizio della ditta aggiudicataria del servizio dovranno rispettare le norme sull'inquinamento **ambientale, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 17.06.2021.**
4. Il mezzo di scorta dovrà essere utilizzato solo per guasto od avaria dei mezzi ordinari e per un periodo di durata non superiore a 15 giorni consecutivi, salvo espressa autorizzazione del Committente. Tale mezzo dovrà predisporre di un numero di posti tale da consentire il trasporto degli usuali abbonati. Viste le caratteristiche della viabilità comunale e la necessità di manovre di inversione di marcia, i mezzi impiegati dovranno avere una lunghezza consona.
5. Nello specifico:
 - a) **avere una certificazione minima Euro 4;**
6. Visti i tempi ridotti tra l'espletamento della gara e l'inizio dei servizi (Art.2) e in considerazione dei tempi necessari all'approvvigionamento dei mezzi sopra descritti è concesso, per i primi 4 mesi di servizio e non oltre, l'utilizzo temporaneo di mezzi non rispondenti alle caratteristiche di emissioni richieste nel presente articolo. I mezzi provvisori dovranno comunque consentire il trasporto da/per le scuole del numero minimo di studenti.
7. A regime i mezzi in servizio dovranno rispondere alle caratteristiche del presente articolo e avere le seguenti capacità minime:
 - a) i mezzi in servizio dovranno garantire almeno 19 posti seduti, oltre al conducente ed eventuali posti in piedi. Eventuali sostituzioni di mezzi durante la vigenza del servizio dovranno avvenire con mezzi aventi gli stessi requisiti tecnico qualitativi o requisiti migliori e comunque in conformità a quanto indicato nel presente capitolato. Qualsiasi successiva variazione sull'impiego dei mezzi dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale e da questa accettata. Nel caso in cui il Gestore, fatta eccezione per i primi 4 mesi di avvio, dovesse destinare all'esecuzione dello stesso mezzi diversi da quelli indicati in sede di gara, verrà applicata una penale come indicato all'art.18.
8. I mezzi offerti per eseguire il servizio dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di trasporto

pubblico locale e rispondenti alle regole previste dalla Motorizzazione Civile e alle normative in vigore. Tali mezzi dovranno altresì:

- a) possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in vigore;
 - b) essere coperti da polizza assicurativa RC auto, in base a quanto previsto al precedente art.11;
 - c) essere in regola in ogni momento dell'affidamento con le revisioni/collaudi generali ed annuali previsti dalla normativa vigente per garantire che i mezzi (pur nel loro normale stato di usura) abbiano tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità secondo le norme vigenti;
 - d) essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte;
 - e) avere carta di circolazione che riporti la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dal servizio di Motorizzazione Civile o da un Centro di revisione Autorizzato dal Ministero;
 - f) essere in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria e pertanto adatti per dimensioni ed ingombro a percorrere le strade in cui dovrà essere effettuato il servizio, si ritiene che per non incorrere in difficoltà di manovra e/o transito la lunghezza massima dei mezzi da adibire al servizio sia di massimo 8 metri;
 - g) essere idonei per il trasporto anche in condizioni climatiche avverse;
 - h) essere in regola con le normative di settore vigenti.
9. L'impresa affidataria dovrà dotarsi di idonea rimessa con capienza sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata del servizio. La rimessa dovrà essere ad una distanza non superiore a 30 chilometri dal Comune. La mancanza di una rimessa nel territorio comunale non potrà costituire motivo di disservizio e/o ritardi nelle sostituzioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'affidamento.
10. Tutte le spese e gli oneri relativi al buon funzionamento dei mezzi sono a carico del Gestore aggiudicatario, che dovrà in particolare curare la pulizia interna ed esterna degli stessi, la pronta sostituzione delle parti che possono essere pericolose o arrecare un danno agli utenti (quali a titolo esemplificativo sedili o vetri rotti, piano di calpestio con imperfezioni ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in genere tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale dei mezzi per tutta la durata dell'affidamento.
11. Il Gestore pertanto è tenuto a conservare la perfetta efficienza, sicurezza e pulizia di ciascun mezzo adibito al servizio oggetto del presente appalto. Al fine di garantire che i mezzi siano sempre in condizioni igienico-sanitarie decorose e adeguate ad accogliere studenti e altra utenza dovrà essere effettuata la pulizia periodica degli automezzi, secondo le seguenti tempistiche:
- a) quotidianamente pulizia interna degli automezzi;
 - b) almeno due volte al mese la pulizia esterna di tutti gli automezzi;
 - c) almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio degli stessi;
12. Ogni mezzo dovrà essere tenuto un Diario degli Interventi di Pulizia, riportante la data ed il tipo di intervento con la sottoscrizione dell'addetto alla pulizia. Tale Diario dovrà essere esibito al personale del Comune addetto ai controlli.
13. L'Amministrazione si riserva di applicare le penali previste all'Art.18 qualora i mezzi non siano mantenuti in perfetta efficienza tecnica ed in ottime condizioni di pulizia, sebbene dell'idoneità e dell'efficienza dei mezzi, resti responsabile a tutti gli effetti, penali e civili, il Gestore nei confronti del Comune e dei terzi trasportati.
14. Gli automezzi impiegati per il servizio di cui al presente capitolato dovranno:
- a) Per il servizio a porte aperte riportare sulle fiancate ben visibili la dicitura "Servizio di trasporto pubblico comunale - Comune di Monterchi", l'indicazione del Gestore e logo della Regione Toscana che verrà fornito in formato digitale dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicazione definitiva;
 - b) Per il servizio a porte chiuse "Trasporto Scolastico Comune di Monterchi":
 - 1) aver applicata ogni altra indicazione eventualmente prevista per legge;
 - 2) essere dotati di un cartello o analoga segnaletica chiaramente leggibile dall'esterno indicante la "linea di percorrenza".
15. Il contenuto del presente articolo è comunque obbligatorio.

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale è competente ad accogliere annualmente le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico entro i termini indicati di anno in anno nelle domande. Eventuali iscrizioni successive saranno oggetto di valutazione di accoglimento esclusiva dell'Ente in base alla disponibilità dei posti sui mezzi. Il Servizio Istruzione elaborerà e consegnerà al coordinatore del

Gestore l'elenco degli alunni iscritti secondo quanto disposto dal Piano di Trasporto annuo. Gli abbonamenti per ogni ordine e grado di scuola saranno gestiti dal Comune.

2. L'amministrazione comunale provvederà periodicamente ad effettuare i necessari controlli affinché l'andamento del servizio proceda con regolarità, ai sensi di quanto previsto al successivo art.16.

ART. 16 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale attraverso il Responsabile Ufficio Scuola, che allo scopo potrà avvalersi anche di altri soggetti sia interni che esterni al Comune, potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. Lo stesso potrà richiedere la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, ecc.). L'impresa affidataria dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio e alla rimessa.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte del Gestore dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa in fase di gara.

ART. 17- RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Gestore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 18 – PENALITÀ - FATTISPECIE E IMPORTI

1. Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto, anche a mezzo PEC dal Comune al Gestore, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.
2. Il Gestore, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, dovrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall'impresa affidataria l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali:
 - a) inadempienza del Gestore che abbia dato luogo a più richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 17, € 100,00 per ciascun richiamo o diffida oltre la seconda nello stesso anno contrattuale;
 - b) mancato rispetto degli obblighi in materia di personale ai sensi e dell'art.12, comma 8 previsti dalla normativa vigente ed accertati dal Comune: applicazione penale fino ad un massimo di € 500,00 o di € 1.000,00 per ciascuna violazione successiva alla prima;
 - c) interruzione dell'intero servizio: applicazione penale di €1.500,00 per ogni episodio accertato, salvo che ciò sia determinato da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Gestore inclusi i dipendenti;
 - d) mancata effettuazione parziale o totale di una corsa dall'esercizio programmato, salvo che ciò sia determinato da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Gestore inclusi i dipendenti, applicazione penale di € 250,00;
 - e) assenza di accompagnatore laddove previsto, per ogni episodio accertato applicazione di una penale fino ad un massimo di € 200,00 a seconda della gravità dell'episodio;
 - f) utilizzo di mezzi diversi da quelli offerti, qualitativamente e funzionalmente inferiori, anche per una sola caratteristica, fatto salvo i primi tre mesi del contratto come riportato all'art.15, applicazione penale per ciascun mezzo e di € 200.00, salvo cause di forza maggiore;
 - g) mancata effettuazione sui mezzi adibiti al servizio della revisione di legge e dell'ulteriore revisione a cadenza semestrale offerta eventualmente in sede di gara e/o mancata presentazione della relativa documentazione attestante l'esito positivo, senza giustificato motivo; applicazione di una penale di € 1.000,00 per ogni mezzo. In caso in cui il ritardo si protragga ingiustificatamente, il Comune diffiderà l'appaltatore a ottemperare, pena la risoluzione del contratto, applicando una ulteriore penale di € 500.00 a settimana;
 - h) mancata rimozione dal servizio entro 10 giorni dalla richiesta dell'amministrazione e senza

giustificato motivo, dell'autista e/o dell'accompagnatore nei cui confronti sia stato accertato un comportamento gravemente scorretto e/o anche solo potenzialmente lesivo dell'incolumità (ad es: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivo non di emergenza o legati al servizio), della moralità e della personalità dei passeggeri: applicazione penale fino ad un massimo di € 1.000.00;

- i) uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto comunale, applicazione di una penale fino a un massimo di € 1.000,00 ad episodio in base alla gravità del fatto.
- 3. Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione Comunale direttamente sui crediti del Gestore. Il pagamento della penalità non libera il Gestore dalla responsabilità per danni causati e la relativa somma verrà detratta dal pagamento del corrispondente corrispettivo di affidamento.
- 4. L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale fermo restando l'incasso della polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento dell'appalto e la risoluzione del contratto.

ART. 19 - RISOLUZIONE CONTRATTO

- 1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., per l'inadempimento delle condizioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto i casi di inadempimento alle condizioni contrattuali di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:
 - a) gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali.
 - b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
 - c) interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di
 - d) forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
 - e) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività;
 - f) avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
 - g) sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
- 2. In tutti questi casi l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 20 - RECESSO CONTRATTO

- 1. L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, previo pagamento del decimo dell'importo del servizio ancora non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto dall'appaltatore, e l'ammontare netto del servizio già svolto dall'appaltatore.
- 2. Il Comune potrà esercitare il diritto di recesso in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) Quando, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno le esigenze di attuazione del servizio;
 - b) Quando, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.
- 3. In caso di recesso, non spetterà all'appaltatore alcun indennizzo o corresponsione aggiuntiva, oltre a quanto riconosciutogli ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 21 - FALLIMENTO

- 1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata, il Comune di Monterchi ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione all'appaltatore mediante PEC –

all'indirizzo indicato dallo stesso. In caso di fallimento il contratto d'appalto si scioglie ai sensi dell'art. 81 del R.D. 267/1942.

ART. 22 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e il relativo contratto, l'appaltatore deve costituire una cauzione definitiva in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 36/2023. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Monterchi può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'appaltatore; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Monterchi al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 22 - CONTROVERSIE

1. Per le controversie inerenti la presente convenzione è competente il Foro di Arezzo.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese del contratto, compresa la registrazione, saranno a carico del soggetto aggiudicatario dell'appalto.

ART. 25 - RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti in vigore. Il Responsabile del progetto per il Comune di Monterchi è la Dott.ssa Marta Del Corto, Responsabile Settore Scuola.

Allegati:

- A. Piano dei Trasporti TPL in vigore 2026-2027;
- B. Schema contratto di usufrutto;
- C. Caratteristiche tecniche autobus a metano oggetto di usufrutto.
- D. Schema Contratto di appalto

Monterchi, _____

Il Funzionario Responsabile dei Servizi Scolastici
Dr.ssa Marta Del Corto